R)ESAME LEGGE REGIONALE Istituzione del difensore civico.

Riesame legge regionale : "Istituzione del difensore civico".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge :

... Castea. Biocoto

ART. 1

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio regionale.

ART. 2

Il Difensore Civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche pres so gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti Q aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti Locali, non terri toriali, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

ART. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi at ti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie at tinenti alle questioni trattate.

tinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al 3 comma, il Difensore civico, sentiti gli
uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve
essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica imme diatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenta del Conzsiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizio ni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

ART. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esa me degli atti previsti dal 3 comma dell'art. 30 dello Statuto della Regio ne Puglia.

Il Difensore civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sul l'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o 📶 pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segre to.

ART. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione escelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di 10 anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermat

to, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio del le funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza dei 2/3 - può revocare il mandato.

ART. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

ART. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

ART. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milio ni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introfitta dotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.) "Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico"

Stanziamento di competenza L. 30.000.000

Stanziamento di cassa L. 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 16202

"Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente"

Stanziamento di competenza

L. 30.000.000

Stanziamento di cassa

L. 30.000.000

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
 F.to (Bellifemine)

E' estratto del verbale della seduta del 2 giugno 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
 F.to (Bellifemine)